

Comune di Lago

(Prov. di Cosenza)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	Originale
N° 22 Del 14/12/2018 -	

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – DETERMINAZIONI.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **quattordici** del mese di **dicembre**, alle ore **9:06**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla prima convocazione, in seduta pubblica, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

	Presente	Assente
1) SCANGA Fiorenzo	x	
2) DE PASCALE Ilaria		x
3) MAZZOTTA Antonella	x	
4) CHERUBINI Alessandro	x	
5) IULIANO Annalisa	x	
6) BARONE Giovanni	x	
7) BARONE Fabio	x	
8) COLLA Massimiliano	x	
9) CUPELLI Vittorio		x
10) DE SIMONE Angelo	x	
11) MAZZUCA Roberto	x	

Presenti:n_9

Assenti: n. 2

Assiste, ai sensi di legge, il Segretario generale avv. Alfio Bonaventura.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

DATO ATTO che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., sarà obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2018 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

VISTO che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

RILEVATO che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il **30 settembre 2017** il Comune doveva provvedere ad effettuare una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n° 27 del 29/9/2017 avente ad oggetto "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE — DETERMINAZIONI" con la quale si provvedeva ad approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 - il c.d. "Testo unico delle società a partecipazione pubblica"), accertandole come da allegato A alla suddetta deliberazione, che ne costituiva parte integrante e sostanziale, da cui risultavano partecipazioni nella Società Asmenet s.c.ar.l.e nella Società Cosenza Acque Spa e nella Società Appennino Paolano spa;

CONSIDERATO:

-che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

-che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno (31/12/2018) e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

-che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO che all'esito della ricognizione effettuata, la situazione, all'attualità e, pertanto, al 31/12/2017 rimarrà quella di cui alla delibera di Consiglio Comunale n°27 del 29/9/2017 che prevedeva la dismissione della sola quota di partecipazione detenuta in Asmenet s.c.a.r.l., successivamente e motivatamente, revocata con atto giuntale n.76 del 29.06.2018 a seguito di attenta rivalutazione dell'oggettiva convenienza e competitività tecnico-economica del complesso dei servizi offerti dalla detta società;

Atteso che, per quanto al punto precedente, all'attualità e al 31.12.2017, le partecipazioni detenute dall'Ente, rimarranno esattamente quelle di cui alla ricognizione effettuata con D.C.C n.27 del 29.09.2017;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del settore finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

PROPONE


- a) di richiamare e confermare quanto riportato nella deliberazione di C.C. n°27 del 29/9/2017 dando atto che la situazione alla data del 31/12/2017 non è mutata;
- b) di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- c) che la presente deliberazione sia trasmessa alle Società interessate di cui alla delibera di CC. N°27 del 29/9/2017;
- d) che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
- e) che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO
Dott. F. Giordano



OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – DETERMINAZIONI.

PARERI

<p>Parere sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - comma 1°- del Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <i>Parere Favorevole</i> <input type="checkbox"/> <i>Parere Contrario</i></p> <p>Lago addì <u>14-12-2018</u></p>	<p>Il Responsabile del Servizio Provincia di Cosenza Resp.le del Servizio Finanziario Dott. Francesco Giordano</p> 
<p>Parere sulla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 - comma 1°- del Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267</p> <p><input type="checkbox"/> <i>Parere Favorevole</i> <input type="checkbox"/> <i>Parere Contrario</i></p> <p>Lago addì _____</p>	<p>Il Responsabile del Servizio</p> <hr/>
<p>Parere sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - comma 1°- del Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267</p> <p><input type="checkbox"/> <i>Parere Favorevole</i> <input type="checkbox"/> <i>Parere Contrario</i></p> <p>Lago addì _____</p>	<p>Il Responsabile del Servizio</p> <hr/>

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta in oggetto;
UDITI gli interventi di cui al verbale di seduta;
VISTI i pareri favorevoli resi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati;
VISTO il Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
VISTO l'art.3 della legge 241/90 e ss.mm.ii.;
Ad unanimità di voti;

DELIBERA

1. Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione riportata in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui espressamente richiamata, confermata e trascritta.

Il Consiglio Comunale

Successivamente, con votazione unanime, riscontra l'urgenza di provvedere in merito, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

La presente deliberazione viene letta approvata e sottoscritta

Il Segretario Comunale
avv. Alfio Bonaventura



Presidente del Consiglio
P.I. Giovanni Barone

COMUNE DI LAGO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

(x)-è stata affissa all'Albo Pretorio on-line in data 18-12-2018 e vi rimarrà **per 15 giorni** consecutivi.



Il Segretario Comunale
avv. Alfio Bonaventura

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

(..)-è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data suindicata di pubblicazione;
(x)-è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale.



Il Segretario Comunale
avv. Alfio Bonaventura

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

li, ___

Il Segretario Comunale
(avv. Alfio Bonaventura)



COMUNE DI LAGO

Provincia di Cosenza

87035 – Lago (Cs)

Piazza Matteotti 4 -

Tel. 0982454071 Fax 0982454172

Sito Internet : www.comune.lago.cs.it

RELAZIONE TECNICA

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1,2,23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (artt. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "in house" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con delibera di C.C. n° 27 del 29/9/2017 avente ad oggetto "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE — DETERMINAZIONI" l'Ente ha approvato la ricognizione di tutte le

partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 - il c.d. "Testo unico delle società a partecipazione pubblica"), accertandole come da allegato A alla suddetta deliberazione, da cui risultano le seguenti partecipazioni:

- 1) Asmenet Calabria soc. cons. a r.l.
- 2) Cosenza Acque Spa
- 3) Appennino Paolano Spa

Segue, in dettaglio, l'analisi di ciascuna società:

1) Il Comune partecipa al capitale della Società Asmenet Calabria soc. cons. a r.l. con un valore della partecipazione di 297,00 euro pari a una quota dello 0,28%:

Denominazione	Natura giuridica	Informazioni societarie
Asmenet Calabria	Società consortile a r.l.	n. <u>01</u> amministratori -Compenso € <u>2.500,00</u> anno n. <u>01</u> revisori - COMPENSO: € <u>6.240,00</u> n. <u>06</u> dipendenti

Codice fiscale/partita Iva		2729450797
SETTORE ATECO		702209
STATUTO APPROVATO		29/07/2005
ULTIMA MODIFICA STATUTARIA		19/05/2017
MODIFICA NELLO STATUTO DEL LIMITITE SUL FATTURATO		18/11/2016
CAPITALE SOCIALE AL 31.12.2017	DELIBERATO: 200.000,00 - SOTTOSCRITTO: 105.076,00 - VERSATO:	105.076,00
PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2017		€ 204.143,00
RISULTATO D'ESERCIZIO AL 31.12.2013		€ 1.069,00
RISULTATO D'ESERCIZIO AL 31.12.2014		€ 4.926,00
RISULTATO D'ESERCIZIO AL 31.12.2015		€ 8.065,00
RISULTATO D'ESERCIZIO AL 31.12.2016		€ 1.013,00
RISULTATO D'ESERCIZIO AL 31.12.2017		€ 34.992,00
FATTURATO AL 31.12.2015		€ 315.664,00
FATTURATO AL 31.12.2016		€ 360.062,00
FATTURATO AL 31.12.2017		€ 373.367,00
N. SOCIETA' CONTROLLATE		0,00

FINALITA'	LA SOCIETA' E' STATA COSTITUITA IN DATA 29.07.2005 E SI PROPONE IN VIA PRINCIPALE LA REALIZZAZIONE DI CENTRI DI SERVIZIO TERRITORIALE (CST) ALLO SCOPO DI GARANTIRE LA FUSIONE DEI SERVIZI INNOVATIVI A FAVORE DEI SOCI DA RIPARTIRE FRA GLI STESSI CON CRITERI MUTUALISTICI.
DURTA IMPEGNO	31.12.2030 (SCADENZA SOCIETA') SALVO RECESSO
ONERE COMPLESSIVO	NESSUN ONERE E' PREVISTO PER IL 2018
NUMERO RAPPRESENTANTI ENTI IN SENO ALLA SOCIETA'	01 (RAPPRESENTANTE DELL'ENTE IN SENO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI)
TRATTAMENTO ECONOMICO	€ 0,00
ORGANO AMMINISTRATIVO	AMMINISTRATORE UNICO - TARALLO GENNARO, NOMINATO CON ATTO DEL 20.06.2011 - DURATA IN CARICA: A TEMPO INDETERMINATO, COMPENSO ANNUO PREVISTO € 2.500,00.
MODALITA' ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	LA SOCIETA' SI ATTIENE ALL'ACQUISTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI SECONDO LA DISCIPLINA DI CUI AL DLGS 50/2016
ESITO DELLA RICOGNIZIONE	FUSIONE DELLA SOCIETA' PER UNIONE CON ALTRA SOCIETA'
MODALITA' DI SELEZIONE DEL PERSONALE	LA SOCIETA' , PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE, STABILISCE CON PROPRI PROVVEDIMENTI, CRITERI E MODALITA' NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO ALL'ART.9 DEL DLGS 175/2016
Anno di costituzione	2005
Natura di holding	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Sede legale	Lamezia Terme (CZ)
Indirizzo	Via G. Pinna, 29
Telefono	0968 412104
PEC	asmenetcalabria@asmepec.it
Sito istituzionale	www.asmenetcalabria.it

Sul sito ufficiale sono disponibili lo statuto, l'atto costitutivo e i bilanci della società.

Dalle risultanze contabili: non risultano costi collegati alla partecipazione;

Dalle risultanze contabili risulta altresì che negli ultimi tre anni non sono stati incassati dividendi;

2) Il Comune partecipa al capitale della Società Cosenza Acque Spa con un valore della partecipazione di 928,20 euro pari a una quota dello 0,26% ed a n. 1.547 azioni del valore unitario di 0,60 euro.

Denominazione	Natura giuridica	Informazioni societarie
Cosenza Acque	Società per azioni	Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE Soggetto che esercita il controllo contabile: COLLEGIO SINDACALE Forma amministrativa: AMMINISTRATORE UNICO Collegio sindacale: Numero effettivi: 3 (più n° 2 supplenti)

Codice fiscale/partita Iva	02575310780		
Forma giuridica	S.P.A.		
Anno di costituzione	2003		
Natura di holding	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		
Sede legale	Cosenza		
Indirizzo	COSENZA (CS) PIAZZA XV MARZO 5, cap 87100		
Telefono	09844057217		
PEC	COSENZAACQUESPA@ARUBAPEC.IT liquidatore.cosenza.acque.spa@pec.it		
Sito istituzionale	http://www.provincia.cs.it/cosenzaacque		
Attività svolta	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua.		
Affidamenti	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		
Modalità di affidamento	Diretto		
Oneri per il Comune:			
- Per contratto di servizio			
- Per trasferimenti in conto capitale			
- Per trasferimenti in conto esercizio			
- Per concessione di crediti			
- Per copertura disavanzi o perdite			
- Per acquisizione di quote societarie			
- Per aumento di capitale sociale			
Dividendi erogati al Comune:	NO		
Percentuale di partecipazione	0,26%		
Rappresentante nominato dal Comune	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		
- Se SI indicare cognome e nome			
- Se SI indicare trattamento economico annuo lordo			
STATO PATRIMONIALE	2014	2015	2016
Attivo patrimoniale	245.927	236.583	60.394
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	64.889	52.811	52.811
B) Immobilizzazioni	129.131	129.131	0,00
C) Attivo circolante	51.907	54.641	7.583
D) Ratei e risconti	0,00	0,00	0,00
Passivo patrimoniale	245.927	236.583	60.394
A) Patrimonio netto	218.180	218.180	218.180
B) Fondi per rischi ed oneri			
C) Riserva legale	811	811	811

D) Riserva da riduzione capitale sociale	3.548	3.550	(165.595)
E) Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	(14.135)	(24.183)
F) Utili (perdite) dell'esercizio	(14.135)	(10.048)	(14.682)
G) Trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00
H) Debiti	37.523	38.225	45.863
I) Ratei e risconti	0,00	0,00	0,00
CONTO ECONOMICO			
Valore della produzione			
Costi della produzione	(14.144)	(10.058)	(14.683)
Proventi e oneri finanziari			
Rettifiche di valore di attività finanziarie			
Proventi ed oneri straordinari		10	1
Imposte sul reddito			
Utile (perdite) dell'esercizio	(14.144)	(10.048)	(14.682)

La società Cosenza Acque S.p.A. ha chiuso i propri bilanci negli ultimi 3 anni evidenziando sempre una perdita:

Anno	Utile	Perdita
2014		€ 14.144,00
2015		€ 10.048,00
2016		€ 14.682,00

Per completezza, si precisa che la Cosenza Acque spa che detiene un capitale sociale pari ad € 218.179,80 e la cui durata era prevista per Statuto fino al 31.12.2100 aveva per oggetto sociale il seguente:

Gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di approvvigionamento, captazione, adduzione, accumulo e distribuzione all'utenza delle acque per uso civile, di fognatura e di depurazione delle stesse, nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 Cosenza, per come individuato dalla Legge Regionale n. 10 del 3 ottobre 1997, attuativa della legge n. 36/94 e successive modificazioni ed integrazioni, per come riscritta dal D.Lgv. n.152/2006. La società ha altresì per oggetto la gestione dei servizi pubblici di approvvigionamento, captazione, adduzione, accumulo e distribuzione all'utenza delle acque per usi industriali ed agricoli nel medesimo Ambito Territoriale.

Nel dettaglio, la Società può svolgere attività di:

- a. gestione integrata delle risorse idriche nelle fasi di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione e commercializzazione delle acque per usi civili, industriali e agricoli;*
- b. gestione integrata degli impianti, delle reti e dei serbatoi nonché di qualsiasi altra opera afferente ai servizi di captazione, potabilizzazione, adduzione, accumulo, distribuzione, fognatura, smaltimento e depurazione dell'acqua per usi civili, industriali o agricoli;*
- c. progettazione, realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, gestione di opere, infrastrutture e impianti del Servizio Idrico Integrato;*
- d. progettazione, realizzazione e gestione di impianti di potabilizzazione, depurazione e smaltimento di acque civili, industriali e agricoli;*
- e. progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia da processi di trattamento di acque reflue e/o di loro residui;*
- f. progettazione, realizzazione, gestione e commercializzazione di tecnologie, anche informatiche, per la protezione dell'ambiente, in relazione all'attività di gestione integrata delle acque;*
- g. tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche utilizzate e destinate al consumo umano. A tal uopo la Società potrà stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per assicurare i necessari interventi conservativi o per la gestione diretta di demani pubblici e collettivi ricadenti nel perimetro delle predette aree, nel rispetto della natura e tenuto conto degli usi civici praticati dagli aventi diritto.*
- h. raccolta, trasporto, in conto proprio e per conto terzi, e smaltimento di reflui liquidi, civili e industriali, e di fanghi derivanti di processi di depurazione, siano essi classificati come rifiuti pericolosi che non pericolosi;*

i. organizzazione e gestione dei servizi accessori connessi alla commercializzazione delle acque ed alla gestione complessiva del servizio idrico integrato intendendosi per tali verifica dei consumi, l'emissione delle bollette, la riscossione delle tariffe e quant'altro ritenuto utile per l'attuazione dello scopo sociale e correlate alle disposizioni legislative e regolamentari di settore.

La società realizza la parte prevalente della propria attività con gli Enti pubblici azionisti e comunque con le collettività rappresentate dai soci e nel territorio dell'A.T.O. n. 1 di Cosenza.

La Società non può svolgere le proprie attività al di fuori del territorio del proprio ambito territoriale di riferimento A.T.O. n. 1 – Cosenza.

La società stessa può ricevere l'affidamento diretto delle attività che costituiscono l'oggetto sociale ai sensi e con le modalità previste dagli articoli 113 e 113/bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

La società può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare o affine a quelle sopra indicate. Per il raggiungimento dello scopo sociale la società può:

- creare apposite società di scopo;

- compiere, in via non prevalente, tutte le operazioni, commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, comprese le prestazioni di garanzia, comunque ad esso connesse e/o ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili, il tutto nei limiti della normativa vigente;

- prestare avalli, fideiussioni, ed ogni altra garanzia anche reale, solo a favore di enti o società controllate o delle quali è in corso di acquisizione il controllo;

- procedere all'assunzione, sia direttamente ed indirettamente, di interessenze e partecipazioni in altre società, imprese, o consorzi aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio purché di prevalente carattere pubblico o di partecipazione pubblica;

Rientrano, infine, nell'oggetto sociale:

- la realizzazione di campagne informative finalizzate ad incentivare il corretto utilizzo delle risorse idriche ed il risparmio di dette risorse;

- la promozione di iniziative, anche di carattere culturale o socio-culturale, rivolte, anche indirettamente, a diffondere la cultura della conoscenza e della tutela delle opere idrauliche di particolare pregio storico o rilevanza tecnica.

La società è attualmente in liquidazione con verbale assembleare del 01/06/2016 del Notaio in Cosenza Dott. Viggiani Carlo repertorio n° 84909.

La liquidazione avverrà nei termini previsti dalla legge vigente, in quanto nel verbale di liquidazione dell'assemblea dei soci azionisti non vi è nessuna prescrizione in merito.

E' comunque stimabile una tempistica di circa 24 mesi.

3) Il Comune partecipa al capitale della Appennino Paolano Spa con un valore della partecipazione di 6.618,78 euro pari a una quota del 3.50%.

Denominazione	Natura giuridica	Informazioni societarie
APPENNINO PAOLANO	Società per azioni	SOCIETÀ COSTITUITA con atto pubblico Rep. N.31566 del 17.10.2000 per l'attuazione diretta della raccolta differenziata dei Rifiuti nel sottoambito dell'Appennino Paolano, individuato nel Piano Generale per la raccolta differenziata nella Regione Calabria, approvato con Ordinanza del Commissario Delegato per l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella Regione Calabria n-30 del 26 marzo 1999, come modificato con Ordinanza Commissariale n.1051 del 22 giugno 2000. Capitale Sociale: € 189.108,00

		P.Iva: 02441520786 CODICE FISCALE: 02388000792
--	--	---

In data 14.01.2014 al n.1/2014, è stata aperta la procedura fallimentare della Appennino Paolano Spa con delega al Giudice Dott.ssa Marta Sodano, individuando la figura del Curatore fallimentare nella persona dell'Avv. Antonello Bruno, avente Studio in Rende - Cs, pec: avvantonellobruno@pec.it.

La procedura fallimentare si completerà nei termini previsti dalla vigente normativa e comunque, allo stato, non si è ricevuta comunicazione alcuna in merito.

L'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno (31/12/2018) e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

La ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

Nel caso del Comune di Lago, si ritiene di richiamare e confermare quanto riportato nella deliberazione di C.C. n°27 del 29/9/2017 poiché dalla ricognizione effettuata la situazione alla data del 31/12/2017 non è mutata;

Lago 14/12/2018

Il Responsabile del settore Economico Finanziario

Dott. Francesco Giordano



Il Segretario comunale

Dott. Alfio Bonaventura

Il Sindaco

Dott. F. Scanga